



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO

Sentenza N. 4024-18  
Spediz. il 24-10-18  
Depositata il 4-11-18  
Rg. N. 5489-18  
Cron. N. 36221-18  
Rep. N. \_\_\_\_\_

ESENTE DA IMPOSTE  
DI BOLLO E DIRITTI  
ART. 46 L. 374/91

Il Giudice di Pace di Torino - sezione VI civile – dr.ssa Daniela Volpes, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5789 del R.G. affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente

**TRA**

R.S. Evoluzione srl (P.I. 11432170014), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'avv. Cristina Cantatore (C.F. CNT CST 71L57 L219R) che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto di citazione,

attrice

**E**

Verti Assicurazioni spa (C.F. 12244220153) già Direct Line Insurance spa, in persona del procuratore speciale dott. Luigi Gallotti, elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesco Zarba (C.F. ZRB FNC 65E16 L219U) che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

convenuta

**Oggetto:** risarcimento danni su polizza assicurativa.

**Conclusioni per parte attrice:** nel merito: dichiarare tenuti e, quindi, condannare la convenuta Direct Line Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Cologno Monzese (MI) via Volta n. 16 al pagamento a

saldo della somma di € 500,00 o somma veriore determinanda in corso di causa oltre ad € 48,80 per le spese di avvio della procedura di mediazione oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data della fattura sino al saldo effettivo; condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese di mediazione, nonché delle spese stragiudiziali e giudiziali del presente giudizio, comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro, oltre al 15% rimborso forfettario ex lege, iva e cpa e successive occorrendo.

**Conclusioni per parte convenuta:** nel merito: dato atto che la Direct Line Insurance spa ora Verti Assicurazioni spa ha corrisposto, a titolo di indennizzo per il sinistro accaduto tra il 27.6.2017 ed il 28.6.2017, euro 2.950,00, dichiarare risarcitoria la detta somma e respingere ogni ulteriore richiesta avversaria perché infondata in fatto e diritto. Con il favore delle spese di giudizio.

#### **RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la R.S. Evoluzione srl, in persona del legale rappresentante pro tempore conveniva in giudizio la Direct Line Assicurazioni spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 500,00 oltre ad € 48,80 per spese di mediazione e con vittoria delle spese di giudizio.

A fondamento della domanda premetteva di agire quale cessionaria del credito vantato da Fantini Antonio, proprietario del veicolo Fiat 500 tg. FB082VH; assumeva che il predetto aveva stipulato con la società convenuta in giudizio una polizza assicurativa avente ad oggetto il rischio della responsabilità civile verso terzi e garanzie aggiuntive comprendente la garanzia "atti vandalici", senza ulteriori condizioni o precisazioni con polizza madre in convenzione con FCA Bank n. DLI-900000185; che tra le ore 20.00 del 27.06.17 e le ore 08,00 del 28.06.17 il veicolo

restava danneggiato ad opera di ignoti, come da denuncia sporta presso la stazione dei Carabinieri di Settimo Torinese; che il credito veniva ceduto alla RS Evoluzione srl la quale effettuata rituale richiesta risarcitoria; che la Direct Line Assicurazioni versava la somma di € 2.950,00 applicando una franchigia di € 1.000,00 sul danno quantificato in € 3.950,00; che la somma veniva appresa a titolo di acconto; che l'indennizzo era stato decurtato della franchigia raddoppiata (€ 1.000,00 invece che € 500,00) per non essersi l'assicurato rivolto ad un carrozziere della rete convenzionata; che tale clausola doveva ritenersi vessatoria ed inefficace ex art. 33 Codice del Consumo non essendo stata oggetto di trattativa specifica; che veniva inutilmente espletata la mediazione.

Si costituiva in giudizio la Verti Assicurazioni spa, già Direct Line Insurance spa, in persona del procuratore speciale dott. Luigi Gallotti non contestando il diritto dell'attrice ad ottenere l'indennizzo; rilevava di avere già inviato la somma di € 2.950,00 a saldo del dovuto, in importo quantificato ai sensi dell'art. 3.3 delle condizioni di assicurazione come da fascicolo informativo; contestava il quantum debeatur e concludeva chiedendo rigettarsi la domanda attorea.

Disposto lo scambio di memorie difensive, la causa di natura documentale, all'udienza del 24 ottobre 2018, veniva posta in decisione.

Va preliminarmente osservato che la domanda giudiziale appare procedibile avendo l'attrice espletato il procedimento di mediazione ex art. 5 comma 1 bis D.lgs. n. 28/2010 ante giudizio, come da verbale negativo del 15.11.20176 dell'organismo di mediazione ADR Institute, cui la società convenuta non ha aderito come da nota del 08.11.2017 della Direct Line Assicurazioni spa.

Nel merito la domanda appare fondata e meritevole di accoglimento; l'attrice procede per il saldo di € 500,00, dato atto dell'avvenuto versamento dell'acconto di



€ 2.950,00 da parte della società convenuta. La Verti Assicurazioni spa ha eccepito che l'importo versato di € 2.950,00 deve ritenersi esaustivo ai sensi dell'art. 3.3 delle Condizioni di assicurazione come da fascicolo informativo; tale assunto appare infondato, stante la nullità della clausola suddetta ai sensi dell'art. 33 Codice del Consumo. La limitazione del risarcimento per il veicolo, non è riportata in polizza alla voce "Atti vandalici" essendo invece contenuta nell'art. 3.3 delle Condizioni Generali di contratto; orbene, per quanto allegato in atti, la clausola non risulta conosciuta nè sottoscritta in forma specifica ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.; la clausola sarebbe quindi inefficace nei confronti dell'assicurato; ma vi è di più; infatti, accanto alla disciplina generale delle clausole c.d. "vessatorie" prevista dall'art. 1341 c.c., il Codice del Consumo ha sanzionato ancora più efficacemente le clausole vessatorie ritenendole nulle invece che meramente inefficaci (artt. 33-38); ex art. 33 del Codice del Consumo, nel contratto concluso tra il consumatore, definito all'art. 3 quale "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*", ed il professionista, si considerano vessatorie le clausole che "*malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto*". Al fine di eliminare questo squilibrio, gravante sul consumatore, quale parte economicamente più debole, la clausola o le clausole considerate vessatorie, ex artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, sono sanzionate con la nullità, mentre il contratto rimane valido per il resto (art. 36). Secondo il comma 3 dell'art. 36, la nullità opera a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La vessatorietà di una clausola viene stabilita tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto, sulla base delle circostanze esistenti

al momento della sua conclusione, delle altre clausole contenute nello stesso ovvero in altro contratto ad esso collegato (art. 34). Le clausole contenute per iscritto nel contratto proposto al consumatore, devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile: in caso di dubbio prevale sempre l'interpretazione più favorevole all'utente (art. 35). Al secondo comma l'art. 33 del d.lg. n. 206/2005 indica esplicitamente le clausole che si presumono vessatorie, fino a prova contraria. Tra le diverse ipotesi enucleate dalla norma rilevano, in particolare, le clausole volte ad escludere o limitare: la responsabilità del professionista in caso di danno (o morte) alla persona del consumatore dovuta ad un'azione o omissione dello stesso; le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento (totale o parziale) o di adempimento inesatto; l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo. Rilevano, altresì, le clausole volte a: prevedere un impegno da parte del consumatore subordinando, viceversa, l'esecuzione della prestazione del professionista ad una condizione dipendente unicamente dalla sua volontà; riconoscere solo al professionista la facoltà di recedere dal contratto e consentirgli di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore in caso di recesso o mancata conclusione del contratto da parte di quest'ultimo (senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma, laddove sia quest'ultimo a non concludere il contratto o a recedere); consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa (ecc.). Valgono ad escludere, inoltre, la vessatorietà, le eventuali trattative tra le parti.

Nel caso in esame, la polizza non fa cenno di alcuna limitazione nell'erogazione del

risarcimento per gli atti vandalici rinviando al fascicolo informativo, mentre non vi è prova che la clausola, che determina un significativo squilibrio in danno del contraente più debole, prevista solo dalle condizioni generali di contratto, sia stata oggetto di una specifica trattativa tra le parti.

Per tali motivi, stante la nullità della clausola contrattuale di cui all'art. 3.3 delle Condizioni Generali di contratto, l'attrice ha diritto ad ottenere l'intero risarcimento del danno (salva la franchigia di € 500,00) e dunque, per i motivi sopra esplicitati la somma a saldo di € 500,00, con gli interessi legali dal fatto fino al soddisfo.

Sono altresì dovute le spese stragiudiziali avendo le stesse avuto autonoma rilevanza stante il pagamento di € 2.950,00 nonché quelle dovute per il procedimento di mediazione che vengono liquidate (tenuto conto dell'ammontare pagato prima del giudizio) in € 648,80 di cui € 48,80 per spese vive di mediazione, oltre rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico della Verti Assicurazioni spa e liquidate in favore dell'attrice in complessivi € 373,00 di cui € 43,00 per contributo unificato, oltre al rimborso del 15% sui compensi per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge,

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Torino – sezione VI civile - dr.ssa Daniela Volpes, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando,

- Dichiara che la Verti Assicurazioni spa, già Direct Line Insurance spa, in persona del procuratore speciale dott. Luigi Gallotti è tenuta al pagamento in favore della R.S. Evoluzione srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 500,00, con gli interessi legali dal fatto fino al soddisfo.





- Condanna la Verti Assicurazioni spa, già Direct Line Insurance spa, in persona del procuratore speciale dott. Luigi Gallotti al pagamento in favore della R.S. Evoluzione srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 500,00, con gli interessi legali dal fatto fino al soddisfo.
- Condanna la Verti Assicurazioni spa, già Direct Line Insurance spa, in persona del procuratore speciale dott. Luigi Gallotti alla refusione delle spese stragiudiziali e di mediazione in € 648,80 di cui € 48,80 per spese vive di mediazione, oltre rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge nonché delle spese di lite del presente giudizio liquidate in favore dell'attrice in complessivi € 373,00 di cui € 43,00 per contributo unificato, oltre al rimborso del 15% sui compensi per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Torino, 05 novembre 2018.

Funzionario Giudiziario  
Dr.ssa Daniela LUNGHINI

Il Giudice di Pace  
Daniela Volpes

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI TORINO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino, li

7-11-18  
Funzionario Giudiziario  
Dr.ssa Daniela LUNGHINI

